

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO**  
**D.L. n. 50/2022**  
**MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS**

**Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di ENERGIA ELETTRICA;**

DESTINATARI	BENEFICIO	PRESUPPOSTI
Imprese dotate di <b>contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW</b> (diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica)	<b>Credito di imposta pari al 15%</b> della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022	Il prezzo della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un <b><u>incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019</u></b>

**Caratteristiche e dettagli specifici:**

- Le imprese beneficiarie sono quelle diverse dalle imprese cd. “energivore”;
- Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’articolo 1720 del D.Lgs. n. 241;
- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

**Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di GAS NATURALE:**

DESTINATARI	BENEFICIO	PRESUPPOSTI
Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 = gasivore);	contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto del gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di tale prodotto. <b>Il credito è pari al 25%</b> della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, <b>per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici</b>	<b>il prezzo di riferimento del gas naturale</b> , calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), <b>abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</b>

**Caratteristiche e dettagli specifici:**

- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, n. 241);
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

**INCREMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE**

**ENERGIVORE E GASIVORE**; misura che interviene rideterminando le percentuali di credito d'imposta già adottate mediante decreto legge n. 17 del 2022 (c.d. decreto bollette)

DESTINATARI	BENEFICIO	PRESUPPOSTI
imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore)	<u><b>Per le imprese energivore</b></u> = contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di <b>credito di imposta, pari al 25%</b> delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022	<u><b>Per le imprese energivore</b></u> = qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento <b>(del costo per kWh)</b> superiore al 30 % relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa periodo dell'anno 2019
	<u><b>Per le imprese gasivore</b></u> =contributo straordinario, sotto forma di <b>credito di imposta, pari al 25%</b> della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, <b>per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;</b>	<u><b>Per le imprese gasivore</b></u> = qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un <b>incremento superiore al 30 % del</b>

		<b>corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</b>
--	--	---

**Caratteristiche e dettagli specifici:**

- il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese energivore nel secondo trimestre 2022. In tal caso, l'incremento del costo sarà calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta verrà determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN, ovvero il prezzo di riferimento dell'energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica).
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, n. 241) cui non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000;
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

**L'articolo 4 del d.l. n. 50/2022 ha esteso al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale**

DESTINATARI	BENEFICIO	PRESUPPOSTI
Per le <b>imprese gasivore</b>	contributo straordinario, sotto forma di <b>credito di imposta, pari al 10 %</b> della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel <b>primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici</b>	qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un <b>incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</b>

#### Caratteristiche e dettagli specifici:

- Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.